



Ministero dell'Istruzione

Autorizzazione all'attivazione del percorso sperimentale integrato *Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE)*, nell'ambito dei percorsi di istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e logistica, articolazione *Conduzione del mezzo*.

IL MINISTRO

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l'articolo 11 volto a promuovere progetti in ambito nazionale, regionale e locale, per esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;
- VISTA la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 - *Standard of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers*, di seguito *STCW*;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 di recepimento della Direttiva comunitaria 2012/35/UE, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 4, che disciplina la competenza del Ministero dell'Istruzione in materia di definizione degli indirizzi generali per garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, di controllo e monitoraggio delle attività svolte e verifica dell'attuazione della disciplina nazionale relativa ai percorsi di istruzione per il trasporto marittimo;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- VISTO il decreto interministeriale 24 aprile 2012 recante “Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei

- percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”;
- VISTA la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 69 del 1° agosto 2012 con la quale sono state emanate le Linee Guida per i percorsi degli istituti tecnici relative alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b), e dall'articolo 8, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 – Opzioni;
- VISTI gli emendamenti apportati alla Convenzione internazionale STCW/78, nella sessione di Manila 2010, con i quali vengono fissati i requisiti di base e gli standard formativi minimi per la formazione della nuova qualifica professionale dell’ufficiale elettrotecnico, di cui alla sezione A-III/6;
- VISTE le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/106/CE e n. 2012/35/UE concernenti i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, applicative della Convenzione internazionale STCW/78, *amended* Manila 2010, sopra richiamata;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente il “Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado”;
- VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, n. 251 relativo ai “Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW”, con particolare riferimento all’articolo 18, che disciplina i requisiti *dell’allievo ufficiale elettrotecnico*;
- VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21 maggio 2018, n. 57, recante “Individuazione delle conoscenze necessarie all’accesso alla figura professionale di allievo ufficiale elettrotecnico”;
- VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del 10 ottobre 2018, n. 119 recante modifiche al decreto direttoriale 19 dicembre 2016 che definisce i percorsi formativi per accedere alla figura di *allievo ufficiale di macchina*;
- RITENUTO NECESSARIO in applicazione del combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 71/2015 e dell’articolo 18 del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 251/2016 provvedere alla definizione di un percorso di studi che garantisca l’acquisizione delle competenze previste per la figura *dell’allievo ufficiale elettrotecnico*;
- CONSIDERATO che l’istituzione di un percorso formativo per la qualifica di *allievo ufficiale elettrotecnico* risponde alle molteplici istanze avanzate presso il Ministero dell’istruzione da numerosi *stakeholder*, tra cui il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, il Comando Generale del corpo delle Capitanerie di porto, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di categoria, nonché le

- rappresentanze del settore economico di riferimento e del mondo del lavoro;
- CONSIDERATO che l'articolo 18 del decreto n. 251/2016 sopra citato prevede, tra i requisiti formativi utili per l'accesso alla qualifica di *allievo ufficiale elettrotecnico*, un diploma di scuola secondaria quinquennale ad indirizzo elettrico ed elettronico, oppure ad indirizzo meccanica, mecatronica ed energia o, da ultimo, ad indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisca, in ogni caso, le competenze e conoscenze di cui alla sezione A-III/6 della Convenzione STCW;
- CONSIDERATO che la progettazione di un percorso di istruzione, funzionale alla definizione delle competenze, conoscenze e abilità per la figura di *allievo ufficiale elettrotecnico*, richiede una rimodulazione dei piani di studi degli indirizzi individuati dall'art. 18 del decreto 251/2016 per garantire il raggiungimento degli standard formativi previsti dalla Tav. A-III/6 della Convenzione internazionale STCW e dalle Direttive comunitarie;
- RITENUTO che tra i diplomi previsti dal più volte citato articolo 18 del decreto 251/2016 il diploma dell'indirizzo Trasporti e Logistica, opzione *Conduzione di apparati e impianti marittimi*, presenta, a differenza degli altri diplomi, evidenti affinità di contenuti, in termini di competenze conoscenze e abilità, con gli standard formativi fissati per la figura dell'*allievo ufficiale elettrotecnico*;
- CONSIDERATO che la Convenzione internazionale STCW, le Direttive comunitarie 2008/106/CE e 2012/35UE e il decreto legislativo 71/2015 prevedono l'obbligo, per le amministrazioni e istituzioni che svolgono a diverso titolo attività correlate alla formazione e valutazione delle competenze richieste per i diversi profili della gente di mare, di controllare costantemente la conformità dei percorsi e curricoli attraverso un sistema di gestione della qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi anche sulla base degli ulteriori requisiti di sistema richiesti dalla citata Convenzione;
- CONSIDERATO che il percorso dell'indirizzo Trasporti e Logistica, opzione *Conduzione di apparati e impianti marittimi*, risulta già adeguato agli standard di cui alla Convenzione STCW in quanto componente del Sistema di gestione della qualità per la formazione marittima, istituito presso il Ministero dell'istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, per la valutazione e per l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, che ricomprende i percorsi di *Conduzione del mezzo navale (CMN)* e *Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)*, e certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015;
- RITENUTO pertanto che, in relazione alle affinità dei contenuti curriculari tra il percorso di *Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)* e gli standard formativi della figura di *allievo ufficiale elettrotecnico*, nonché all'avvenuta implementazione per il citato percorso CAIM degli standard di qualità richiesti dalle normative internazionali e comunitarie di riferimento, risulta più funzionale correlare il nuovo percorso sperimentale denominato *Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE)* all'indirizzo Trasporti e Logistica, opzione CAIM, e non già agli altri indirizzi previsti dall'articolo 18 del DM 251/2017 per i quali

- mancono agganci di correlazione più definiti;
- CONSIDERATO che la descritta affinità di contenuti tra il percorso CAIM e la figura dell'*allievo ufficiale elettrotecnico* rende possibile la progettazione di un percorso curriculare unico, in luogo di due percorsi distinti, che integri le competenze, conoscenze e abilità delle due figure di *allievo ufficiale di macchina* e *allievo ufficiale elettrotecnico*;
- RITENUTO che l'attivazione, nell'ambito dell'istruzione tecnica, di un percorso integrato di studi per la formazione marittima che preveda, al contempo, la qualificazione per il raggiungimento di obiettivi di apprendimento per le due figure professionali in uscita di *allievo ufficiale di macchina* e *allievo ufficiale elettrotecnico* sia altamente qualificante e fornisca agli studenti un ventaglio più ampio di opportunità per una rapida transizione dalla scuola al mondo del lavoro offrendo raccordi a diversificati profili e figure professionali, tenuto conto anche dello sviluppo delle corrispondenti carriere che, a seguito delle innovazioni tecnologiche sempre più avanzate, richiedono competenze integrate;
- VISTO il decreto dipartimentale del 9 luglio 2021, n. 1125, con il quale è stato costituito il Gruppo di lavoro per la definizione dei contenuti curriculari del percorso formativo di *allievo ufficiale elettrotecnico* composto, prevalentemente, da docenti esperti delle discipline caratterizzanti il percorso formativo, già operanti nel settore della formazione marittima, che ha fornito contributi tecnico-scientifici alla elaborazione del curriculum;
- VISTI i documenti prodotti dal Gruppo di lavoro, con particolare riferimento al Piano di studi del percorso integrato CAIM-CAIE espresso in termini di competenze, conoscenze e abilità correlate alle competenze delle Tav. A-III/1 e A-III/6 della Convenzione STCW, nonché del corrispondente quadro orario;
- VERIFICATA la congruità dell'articolazione del curriculum del percorso CAIM-CAIE con la connessa rimodulazione del quadro orario che prevede un incremento annuale in un limite di numero di ore sostenibile per gli studenti;
- CONSIDERATO che il costituendo percorso CAIM-CAIE determina una incidenza dei costi di organico più contenuta rispetto ai costi derivanti dall'attivazione di due distinti percorsi, rispettivamente per *Conduzione di apparati e impianti marittimi* e *Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo* in quanto, attraverso il percorso integrato, si determina la condivisione di quote di organico riferite alle discipline di area generale nonché a parte di quelle dell'area di indirizzo;
- RITENUTO che il progetto per la definizione del percorso integrato CAIM-CAIE, quale iniziativa innovativa di maggiore rispondenza alle esigenze del territorio, del mercato del lavoro e dell'economia di settore, richiede un periodo di sperimentazione da sottoporre a monitoraggio e valutazione per la successiva configurazione ordinamentale;
- CONSIDERATO che in fase di prima applicazione il percorso integrato sperimentale – CAIM (*Conduzione di apparati e impianti marittimi*)/CAIE (*Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo*) – potrà essere avviato a partire dall'anno scolastico 2021/2022 per un numero limitato di scuole in cui è attiva l'opzione CAIM e che la medesima sperimentazione potrà essere estesa ad ulteriori scuole in presenza dei

| | |
|-------------|--|
| | requisiti da definirsi con apposito decreto dipartimentale; |
| CONSIDERATO | che la competente Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha preliminarmente promosso, con nota prot. 15909 del 7 luglio 2021, una rilevazione in merito al gradimento del suddetto percorso integrato da parte degli studenti iscritti, per l'anno scolastico 2021/2022, alle classi terze dell'indirizzo Trasporti e logistica, articolazione <i>Conduzione del mezzo</i> , opzione CAIM e che tale rilevazione ha fornito esiti positivi in termini di adesione; |
| RITENUTO | che ricorrono le condizioni per avviare il percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE che vada ad ampliare l'ordinamento dell'istruzione tecnica; |
| RITENUTO | di dover acquisire il parere circa la validità dei contenuti formativi del percorso integrato CAIM/CAIE dalle competenti autorità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e del Comando Generale del corpo delle Capitanerie di porto in relazione agli ambiti di rispettiva competenza; |
| VISTA | la nota prot. 23388 del 6 agosto 2021 con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – Div. 3 - ha dichiarato che l'Allegato 2 relativo al Piano di studi del percorso sperimentale CAIM/CAIE consente l'erogazione delle competenze di formazione scolastica richieste dalle normative internazionali e nazionali di riferimento; |
| VISTA | la nota prot. 96749 del 6 agosto 2021 con la quale il Comando Generale del corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – ha dichiarato che l'Allegato 2 relativo al Piano di studi del percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE risulta coerente ed adeguato per il proseguimento dell'iter di approvazione del percorso di studi; |
| VISTA | la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI); |
| VISTO | il parere favorevole reso dal CSPI nella seduta plenaria del 30 agosto 2021; |

DECRETA

Articolo 1 **(Oggetto)**

1. Nell'ambito dei percorsi di istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e logistica, articolazione *Conduzione del mezzo*, è attivato, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, il percorso sperimentale integrato *Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE)*.
2. Il percorso sperimentale di cui al comma 1 è finalizzato all'attivazione di un curriculum che consenta l'acquisizione contestuale, al termine del triennio finale del percorso di studi, delle competenze, conoscenze e abilità riferite alle figure di *allievo ufficiale di macchina* e *allievo ufficiale elettrotecnico* previste dai decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21 maggio 2018, n. 57, e del 10 ottobre 2018, n. 119.
3. Il suddetto percorso è conforme agli standard fissati dalla Convenzione internazionale STCW/78, *amended* Manila 2010, in particolare alla Sez. A-III/1 e A-III/6, alle Direttive n.

2008/106/CE e n. 2012/35/UE concernenti i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, applicative della Convenzione citata, nonché al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e successivi decreti attuativi.

4. L'attivazione del percorso sperimentale è consentita presso le istituzioni scolastiche in cui è presente il percorso di istruzione tecnica indirizzo Trasporti e logistica, articolazione Conduzione del mezzo, opzione *Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)*.
5. Per l'anno scolastico 2021/2022 il percorso potrà essere avviato in un numero massimo di 20 scuole e potrà interessare, nel successivo triennio 2021/2024, fino a 30 scuole.

Articolo 2 **(Finalità)**

1. Il percorso di cui all'articolo 1 si prefigge le seguenti finalità:
 - a) sperimentare un modello didattico-organizzativo funzionale a realizzare un'offerta di istruzione di qualità correlata alle esigenze formative richieste per diverse figure professionali del trasporto marittimo che consenta l'acquisizione di competenze spendibili in molteplici contesti;
 - b) ampliare e diversificare l'offerta formativa nazionale, fornendo agli studenti nuove competenze, abilità e conoscenze per far fronte alle nuove sfide tecnologiche e professionali emergenti;
 - c) offrire agli studenti rinnovate opportunità di studio che possano corrispondere più efficacemente ai bisogni del mercato del lavoro e, in particolare, della *Blue economy*;
 - d) favorire la transizione al mondo del lavoro attraverso una formazione integrata che estenda le opportunità di accesso a diversificati profili e figure professionali del settore di riferimento;
 - e) sostenere e consolidare il dialogo interistituzionale e con gli *stakeholder* attraverso la condivisione di un nuovo progetto formativo che recepisca le istanze dei diversi soggetti, a vario titolo coinvolti nell'azione di innalzamento delle competenze necessarie allo sviluppo della filiera marittima e del territorio.

Articolo 3 **(Assetto didattico)**

1. La sperimentazione di cui all'articolo 1 realizza:
 - a) un innovativo percorso di istruzione, coerente con l'impianto generale degli ordinamenti didattici dell'istruzione tecnica;
 - b) un curriculum unico che, partendo dall'opzione dell'indirizzo Trasporti e Logistica "*Conduzione di apparati e impianti marittimi*" (CAIM), finalizzata al conseguimento degli obiettivi di apprendimento per *allievo ufficiale di macchina*, che resta inalterato, integri le competenze, le conoscenze e le abilità necessarie al conseguimento degli standard formativi anche per la figura dell'*allievo ufficiale elettrotecnico* attraverso la rimodulazione e il rafforzamento dell'area tecnico-professionale al fine di conseguire una adeguata specializzazione nei settori fondamentali attinenti la formazione della gente di mare;

- c) un percorso di studi organizzato secondo un modello didattico che garantisce, comunque, una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico mantenendo integra l'area di istruzione generale che ha l'obiettivo di fornire ai giovani una preparazione adeguata su cui innestare conoscenze teoriche e applicative, nonché abilità cognitive proprie dell'area di indirizzo;
 - d) una diversa articolazione del quadro orario secondo la Tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, con il potenziamento dell'area di indirizzo per le discipline funzionali al raggiungimento dei nuovi risultati di apprendimento, secondo uno schema didattico che assicura la sostenibilità del percorso da parte degli studenti;
 - e) una programmazione didattica che mette in evidenza e rende tracciabili i contenuti formativi, le metodologie didattiche, i mezzi e gli strumenti utilizzati conformemente alle regole fissate dalla Convenzione internazionale STCW e dalle direttive comunitarie, definita con la Tavola sinottica di cui all'Allegato 2;
2. Il percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE è soggetto al rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della Direttiva comunitaria 2008/106/CE e costituisce, pertanto, un ulteriore percorso ricompreso nel Sistema di gestione qualità per la formazione marittima.

Articolo 4

(Procedura per l'attivazione dei percorsi sperimentali)

1. Al fine di acquisire le adesioni delle istituzioni scolastiche interessate all'attivazione del percorso sperimentale per l'anno scolastico 2021/2022, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione emana un Avviso pubblico, indirizzato agli istituti tecnici ad indirizzo Trasporti e Logistica, in cui sia attivo il percorso opzionale di *Conduzione di apparati e impianti marittimi*, nel quale sono stabilite modalità e tempi di intervento per:
- a) acquisizione formale della manifestazione di interesse da parte degli studenti alla scelta del percorso sperimentale;
 - b) deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto per il potenziamento dell'offerta formativa con l'introduzione del percorso sperimentale di cui all'articolo 1;
 - c) integrazione della sperimentazione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, nel Piano triennale dell'offerta formativa;
 - d) requisiti di ammissione e criteri di selezione per l'individuazione delle istituzioni scolastiche da autorizzare all'attivazione del percorso sperimentale.
2. Per le annualità successive all'anno scolastico 2021/2022 l'Avviso sarà rinnovato in tempo utile per consentire la raccolta delle iscrizioni degli studenti secondo gli ordinari tempi stabiliti annualmente dal Ministero dell'istruzione.

Articolo 5

(Organici)

1. Per le attività specifiche della sperimentazione, correlate allo sviluppo dell'area di indirizzo del percorso come definita nella Tabella di cui all'Allegato 1, gli Uffici Scolastici Regionali

attribuiscono, nell'ambito delle risorse complessive alla stessa annualmente assegnate, il contingente di organico necessario per la copertura del monte ore.

2. In relazione ai posti dell'organico potenziato di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 107/2015, ai fini di una più efficace organizzazione didattica, gli Uffici Scolastici Regionali e gli Ambiti Territoriali Provinciali, assegnano il personale docente della classe A-40 (*Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche*) in via prioritaria alle Istituzioni scolastiche autorizzate all'attivazione del percorso sperimentale oggetto del presente decreto.

Articolo 6 **(Decorrenza)**

1. La sperimentazione di cui al presente decreto decorre a partire dall'anno scolastico 2021/2022.

Articolo 7 **(Disposizioni in materia di esami di Stato e titolo di studio)**

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali e dei relativi allegati al diploma.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, le materie caratterizzanti del percorso di studi sperimentale, oggetto della seconda prova scritta, sono:
 - elettrotecnica, elettronica ed automazione
 - meccanica e macchine.
3. In considerazione della struttura del percorso sperimentale che prevede un curriculum unico integrato, funzionale all'acquisizione di competenze che interessano una duplice area di apprendimento, la seconda prova scritta dell'esame di Stato concerne entrambe le discipline di cui al comma 2 ed è predisposta, sia per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti e situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze complessive in uscita.
4. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di esame di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n.62/2017, ai fini dell'individuazione dei nuclei tematici fondamentali per le discipline oggetto di esame.
5. Il carattere sperimentale del percorso integrato di cui al presente decreto non consente l'ammissione di candidati esterni agli esami di Stato, né l'inserimento di nuovi studenti durante il triennio finale del relativo percorso di studi.
6. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 15 marzo 2010, al superamento dell'esame di Stato conclusivo del percorso viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica, indirizzo *Trasporti e Logistica*, articolazione *Conduzione del mezzo* percorso sperimentale "*Conduzione di apparati e impianti marittimi e Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo*."

7. Il predetto diploma costituisce titolo utile per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

Articolo 8 ***(Monitoraggio)***

1. Il monitoraggio sugli esiti del percorso sperimentale di cui al presente decreto, da definirsi a conclusione del primo triennio, è affidato al Coordinamento nazionale per il Sistema di gestione qualità per la formazione marittima, operante presso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione.
2. I dirigenti scolastici delle istituzioni autorizzate ad attivare la sperimentazione di cui al presente decreto, si impegnano a garantire l'adeguata collaborazione alle attività di monitoraggio.
3. La sperimentazione può essere rinnovata previa valutazione positiva circa gli esiti del monitoraggio.
4. In caso di mancato rinnovo, le classi intermedie già funzionanti completano il ciclo sperimentale fino al completamento del percorso di studio.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi